* VERBALE DI ACCORDO *

A d d ì, 06 Novembre 2003

T r a

- L'Azienda SMA SERBATOI S. P. A. Via Emilio Lepido, 182 –43027 - S. Prospero P. s e - Parma

e

- Le Maestranze Dipendenti rappresentate dalle R. S. U. Aziendali, congiuntamente alla FIOM-CGIL di Parma:

Premesso che le parti auspicano che le divisioni prodotte dal recente accordo del CCNL del 07.05.2003, non firmato dalla FIOM,che hanno comportato una situazione di conflittualità sindacale aziendale molto pesante, siano al più presto ricomposte, e si giunga ad una stesura del nuovo CCNL con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del precedente contratto nazionale dell'08/06/1999.

Ciò premesso , le parti concordano quanto segue:

La premessa è parte integrante del presente accordo.

1) SALARIO

Si stabilisce che, a titolo di integrazione dei minimi t a b e l l a r i (CCNL accordo 07/05/03), sarà erogato un importo fino al raggiungimento, a regime, della cifra complessiva media di € 120,00 riparametrato come segue con le decorrenze seguenti:

DA OTTOBRE 2003	€ 60,00	(1)
DA FEBBRAIO 2004	€ 20,00	(2)
DA APRILE 2004	€ 15,00	(3)
DA LUGLIO 2004	€ 25,00	(4)

		1	2	3	4	TOTALE	
LIV.	2 e 3	€ 53,00	€ 19,00	€ 14,00	€ 24,00	€ 110,00	
LIV.	4 e 5	€ 60,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 120,00	
LIV.	5s , 6	€ 62,00	€ 21,00	€ 16,00	€ 26,00	€ 125,00	
LIV.	7	€ 70,00	€ 21,00	€ 16,00	€ 26,00	€ 133,00	

La differenza tra la somma complessiva e l'importo dei minimi t a b e l l a r i, applicati alle singole scadenze, verrà aggiunto in busta paga alla voce < I N T . PAGA BASE > . (assolvendo totalmente con l'ultima erogazione di Luglio 2004 il totale previsto dall'A c c. 07.05.2003)

A fronte di un accordo di rinnovo del CCNL da parte dei firmatari del CCNL dell'08/06/1999, si effettuerà l'assorbimento dei trattamenti in essere dovuti in forza del presente accordo con quelli previsti nel CCNL rinnovato. L'importo di cui sopra non costituisce anticipazione su futuri contratti.

1 bis) UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà erogato un importo forfetario lordo di **€ 250,00** da corrispondersi in 2 rate una pari a € 115,00 nel mese di luglio 2003 (già corrisposta), e la seconda pari a € **135,00** nel mese di Ottobre 2003.(assolvendo totalmente con questa ultima erogazione il totale previsto dall'accordo 07.05.2003).
Si precisa che tale importo è stato quantificato considerando tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione sia diretta che indiretta, di origine legale e contrattuale , ed è quindi comprensivo degli stessi.

Detto importo suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro per il periodo 1° gennaio 2003 – 30 giugno 2003.

2) DIRITTI SULLA FLESSIBILITA'

L'Azienda si rende disponibile inoltre a concordare con le R. S. U . , l'eventuale assunzione con contratto a tempo Indeterminato dei lavoratori interinali e dei contratti a tempo determinato , segnalati dalle R. S. U. e presenti in Azienda da almeno 12 mesi.

3) INTERINALI

Le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro interinale presteranno nell'azienda la loro opera con l'inquadramento non inferiore al 3° livello;

4) ORARIO DI LAVORO

Fino alla data del 31.12.2006, la società si impegna a concordare con le RSU, eventuali necessità che dovessero presentarsi sulla variazione della struttura dell'orario di lavoro.

5) RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – Legge Delega del 14/02/2003 N ° 30 (Legge B i a g i) e Decreto Legislativo 31/07/03.

La FIOM/CGIL , non essendo parte firmataria dell'accordo 07.05.2003, ritiene il CCNL dell'08.06.1999 ancora applicabile, fino al 31.12.2006. Pertanto chiede alla SMA Serbatoi S .p. A., che accetta, di aprire un tavolo di discussione con le R. S. U. e tutte le O O . S S. maggiormente rappresentative su eventuali modifiche e/o integrazioni alle normative del predetto contratto 08/06/1999, in particolare in attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nei decreti attuativi della Legge 30/2003, finalizzato ad un accordo, sulla loro applicabilità e regolamentazione, nell'Azienda SMA Serbatoi S. p A. fino al 31.12.2006, salvo il caso in cui si raggiunga accordo nazionale sottoscritto da tutte le OO. SS., maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6) DURATA

La durata del presente contratto, sarà fino al 31.12.2006.

Allegati: Allegato N° 1

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 1 ai VERBALE DI ACCORDO del : (06.11.2003)

La RSU si impegna, a nome delle maestranze tutte, a non indire ore di sciopero dichiarate a livello nazionale ed Aziendale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL con modalità di articolazione nelle singole imprese compreso la cessazione dello sciopero dello straordinario.

La RSU dichiara fin d'ora escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasione di mobilitazione della categoria o della confederazione a livello nazionale o territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto